

Uno dei principali provvedimenti dell'ADR è la formazione dei conducenti che viene svolta presso dei **centri autorizzati** dalla motorizzazione di competenza, con relativo esame presso la motorizzazione stessa.



Il **Certificato di Formazione Professionale**, chiamato CFP ADR, più comunemente “patentino ADR”, ha una validità di anni cinque e si rinnova dopo aver seguito un corso e un esame, nel quale si discute dell'aggiornamento dell'edizione dell'ADR, dell'eventuale introduzione di cartelli o, più semplicemente, si ripassano gli argomenti già conosciuti e quotidianamente svolti.

Il CFP dispone di due **tipologie di trasporto**: il trasporto in cisterna ed il trasporto in colli. Inoltre, ha due specialità: il trasporto della Classe uno, ossia quelle merci che hanno le proprietà esplosive, e la Classe sette, vale a dire le merci radioattive.

Della formazione di tutti coloro che operano nello stabilimento con mansioni diverse dal conducente di veicoli, invece, si deve occupare il **consulente per la sicurezza** delle merci pericolose nominato dall'impresa: il DGSA. Tali corsi di formazione hanno una scadenza annuale, ma sono previsti corsi di aggiornamento o modifiche nella lavorazione. Il consulente deve anche formare tutto il personale nuovo che viene inserito e designato per quella mansione.

Sempre il DGSA deve redigere un registro con tutti i nominativi che hanno partecipato ai corsi, includendo gli argomenti trattati. Tale registro deve essere conservato per la durata di anni cinque. Non vi è l'obbligo di esame, tuttavia, visto che si parla di sicurezza, bisogna sempre sincerarsi che tutti abbiano capito cosa si deve fare e quali **comportamenti** evitare poiché **pericolosi**

. Per formazione, infatti, si intende anche prevenire o limitare quelle situazioni che, in caso di incidente, possono danneggiare l'ambiente: in proposito, basti pensare cosa può fare un agente inquinante che, a seguito di incidente, si disperda in un ambiente acquatico.

Di recente, la normativa contenuta nella Legge n. 81 del 2008, riscrive il concetto di **sicurezza sui luoghi di lavoro**

, citando sempre la parola "formazione". La stessa prevede che tutti coloro assunti in un'impresa, anche per lavori semplici o che devono operare con attrezzature particolari, quali carrelli elevatori o gru montate sugli autocarri e gru a ponte, devono essere formati.

Sempre la norma predetta prevede una formazione specifica anche per chi usa i DPI, ovvero i dispositivi di **protezione individuale**. Sono obbligatori i DPI di terza categoria, chiamati "salvavita", quali: maschere antigas o autorespiratori compressi, imbragature anti-caduta, equipaggiamenti e tute per lavorare in ambienti contaminati. Di recente, sono state classificate "di terza categoria" anche tutte quelle lavorazioni cosiddette "lavori in spazi confinati", ad esempio per manutenzione o pulizia di cisterne: in quest'ultimo caso non basta sapere come indossare i DPI ma bisogna anche sapere come comportarsi in caso di problemi o incidenti.

Per finire, i **formatori** sono gli studi professionali, o anche liberi professionisti, iscritti alla Regione nella quale operano, in possesso di titoli di studio e di un curriculum per dimostrare le proprie conoscenze e le esperienze acquisite nel tempo. La Regione di competenza iscrive il formatore in un elenco on-line con un codice di riconoscimento.

A volte detti professionisti sembrano ripetitivi nel dare i consigli su come fare un lavoro o non farlo, su come indossare un particolare indumento o come gestire un'attrezzatura, ma non bisogna mai dimenticare che un infortunio, o la morte di un operatore, è sempre una situazione incalcolabile, sia a livello economico che a livello giuridico, ma soprattutto a livello umano.

Articolo di Cresco Scapolan tratto dal TN 5/2021 anno XXIII

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

